



DISCIPLINARE DI PATROCINIO LEGALE

tra il Comune di Reggio Emilia e l'avv. Paolo Bonetti per la disciplina delle prestazioni professionali di rappresentanza e difesa in giudizio, in esecuzione dell'incarico conferito con determinazione del segretario generale n. 1549/2017.

* * *

Premesso che:

- (a) con determinazione del segretario generale n. 1549 del 22dic2017, esecutiva a termini di legge, è stato conferito all'avv. Paolo Bonetti del Foro di Bologna (cod. fisc. BNTPLA44P20H501H), di seguito "il Professionista", l'incarico di rappresentanza e di difesa del Comune di Reggio Emilia (cod. fisc. 00145920351), di seguito "il Comune", per resistere in giudizio avanti il Tar Emilia Romagna Parma, avverso il ricorso promosso dall'Avv. ... OMISSIS ..., di impugnazione del regolamento dell'avvocatura civica;
 - (b) sulla base di preventivo di massima acquisito al protocollo comunale n. 135545 del 21 dicembre 2017, per lo svolgimento dell'incarico è stato pattuito tra il Comune e il Professionista (di seguito, congiuntamente, le Parti) compenso di euro 13.811,00, oltre 4% CPA e 22% IVA;
 - (c) il Professionista ha comunicato di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. 710HB002105, stipulata con ALLIANZ;
 - (d) ai fini del presente contratto, il Comune è rappresentato, in forza del provvedimento del Sindaco in data 20 dicembre 2017, prot. n. 134962, dal segretario generale, dr. Roberto Maria Carbonara;
- le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. In esecuzione della determinazione dirigenziale richiamata in premessa, il Professionista assume l'incarico di rappresentare, assistere e difendere il Comune per resistere in giudizio avanti il Tar Emilia Romagna Parma, avverso il ricorso promosso dall'Avv. ... omissis ..., di impugnazione del regolamento dell'avvocatura civica.
2. Nello svolgimento dell'incarico, il Professionista assisterà (anche mediante incontri) le strutture comunali coinvolte nel contenzioso, ove dalle stesse richiesto, ai fini della redazione di eventuali atti e/o corrispondenza inerenti il giudizio stesso o l'esecuzione dei relativi provvedimenti giudiziali, intendendosi il compenso pattuito comprensivo anche di tale eventuale attività.
3. Nell'incarico è compresa la redazione, in caso di esito sfavorevole del giudizio e su richiesta degli uffici comunali, di parere ai fini di eventuale appello dinanzi al Consiglio di Stato, senza ulteriore spesa per il Comune.
4. L'incarico conferito al Professionista comprende l'attività stragiudiziale necessaria per il recupero, senza oneri aggiuntivi per il Comune, delle spese di lite eventualmente poste a carico della parte avversa soccombente. In tale ipotesi, il saldo del compenso è subordinato alla documentata formalizzazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o analoga modalità) di almeno una richiesta di pagamento delle spese di lite, rivolta direttamente alla parte soccombente.
5. Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto.

Art. 2 – Rapporti con gli uffici comunali

1. Il Professionista si impegna a fornire, all'indirizzo e-mail indicato dalla segreteria generale, costante e tempestivo aggiornamento sullo stato del giudizio e ad inviare copia di ogni atto processuale, anche avversario, depositato.
2. Per ogni richiesta riguardante documenti o precisazioni inerenti la pratica oggetto di contenzioso, di norma, per ragioni di speditezza, il Professionista dovrà rivolgersi direttamente alla struttura comunale competente per materia.

3. L'eventuale anticipazione agli uffici comunali di schemi di memorie difensive o di corrispondenza inerenti le prestazioni professionali affidate non esime da responsabilità il Professionista, salvo vi sia stata espressa indicazione dei competenti uffici comunali sui contenuti o sulle forme degli atti stessi.

Art. 3 – Compenso

1. Salvo quanto stabilito al successivo art. 4, il compenso pattuito per l'importo di euro 13.811,00, oltre 4% CPA e 22% IVA, somma impegnata con la determinazione dirigenziale richiamata in premessa, sarà liquidato nei seguenti termini:

- metà entro trenta giorni dalla ricezione di nota di acconto, da trasmettersi a cura del professionista;
- il saldo verrà pagato a conclusione dell'attività difensiva, entro trenta giorni dalla ricezione di nota di saldo, da trasmettersi a cura del professionista.

2. Onde assicurare la necessaria tempestiva copertura finanziaria ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, al termine dell'incarico non saranno riconosciuti compensi ulteriori (ad eccezione delle variazioni delle aliquote contributive e/o fiscali), salvo che, in pendenza del giudizio e, comunque, prima dell'ultima udienza, il Professionista abbia segnalato circostanze sopravvenute che prevedano nuove difese inizialmente non previste (fase istruttoria non prevista, notificazione di motivi aggiunti, intervento in giudizio di altre parti, ecc.), tali da giustificare un aumento del compenso inizialmente pattuito e che il relativo impegno di spesa sia stato corrispondentemente integrato. In ogni caso, salvo il verificarsi delle sopravvenienze indicate in via esemplificativa nel precedente periodo, non comportano maggiorazione del compenso concordato la redazione di memorie ulteriori a quelle ipotizzate per la compilazione del preventivo.

3. L'eventuale integrazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione di incarico comporta modificazione implicita dell'accordo sul compenso, indicato nel presente contratto, attuata mediante scambio di corrispondenza a mezzo pec.

4. Sopravvenute modificazioni dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali forensi non producono effetto in relazione al compenso determinato in esecuzione del presente contratto, salvo diversa espressa previsione legislativa.
5. Con riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, in particolare dal principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 5.2 sub lett. g), in tema di impegno e copertura finanziaria delle spese per incarichi a legali esterni, le Parti convengono che, ove non sia intervenuta variazione dell'impegno di spesa ai sensi del precedente comma 2 entro il mese di ottobre dell'anno in pendenza di giudizio, il compenso concordato si intende confermato ai fini del relativo impegno di spesa per la medesima annualità.
6. In caso di accordo transattivo che risulti frutto di analisi delle sottese questioni giuridiche, riportate in apposito parere elaborato dal Professionista, con sottoposizione al Comune di conseguente schema transattivo, oltre ai compensi per l'attività effettivamente svolta, sarà corrisposta somma pari al compenso pattuito per la prima fase del giudizio ("studio della controversia").

Art. 4 – Spese di lite liquidate dal Giudice a carico della parte avversa soccombente

1. Il compenso concordato con il Professionista resta confermato anche se, in sede di condanna della parte avversa soccombente, siano liquidate al Comune, a titolo di rifusione delle spese del giudizio, somme inferiori al compenso pattuito.
2. Nel caso di condanna della parte avversa a rifondere al Comune spese di lite per importo superiore a quello concordato, tale maggiore somma, nei limiti del suo effettivo recupero, è riconosciuta al Professionista che ne faccia richiesta, con le modalità di calcolo e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 seguenti.
3. Dalla somma recuperata a carico della controparte soccombente, con oneri esclusivamente a carico del Professionista, saranno detratte:
 - a) le somme già corrisposte dal Comune al Professionista in esecuzione del presente contratto;

b) le spese sostenute dal Comune per l'intero giudizio, non già recuperate, quali oneri di consulenza tecnica di parte e d'ufficio, anticipazioni rimaste a carico del Comune, compensi già corrisposti al Professionista.

4. La corresponsione al Professionista della somma calcolata in applicazione del precedente comma 3, è subordinata al passaggio in giudicato della pronuncia sulle spese del giudizio e all'acquisizione, dal Professionista, di dichiarazione:

a) di impegno a rimborsare al Comune (nei limiti dell'eventuale riforma) le somme liquidate in eccedenza al compenso concordato ove, pur a fronte della definitività della pronuncia sulle spese del giudizio, venisse meno la condanna di parte avversa alle spese di soccombenza a seguito di impugnazioni straordinarie;

b) di manleva del Comune dalle conseguenze di eventuali iniziative di controparte che lamentasse indebito arricchimento dell'Ente (o analoga situazione) per le spese di lite liquidate in eccedenza rispetto al compenso concordato.

5. Nel caso si rendesse necessario procedere in via esecutiva per il recupero delle spese di soccombenza liquidate in somma maggiore rispetto al compenso concordato per il giudizio di cui al presente contratto, il relativo incarico sarà, di norma, conferito al Professionista.

Art. 5 – Recesso

Nel caso di recesso dal mandato, saranno dovuti al Professionista i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 6 – Obblighi inerenti la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

1. Il Professionista si impegna ad evitare, per tutta la durata dell'incarico, l'insorgere di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Comune, condizione accertata ai fini della determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, richiamata in premessa.

2. Il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente al Comune il verificarsi, durante lo svolgimento dell'incarico, di situazioni che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, in tema di pubblicità e trasparenza degli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, possono determinare l'insorgere di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.

Art. 7 – Norme applicabili

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti rinviando alle norme del codice civile e alle disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sull'ordinamento della professione forense, in quanto applicabili nei rapporti con il Comune .

Art. 8 – Foro delle controversie

1. Le Parti rimettono la soluzione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, se non componibili bonariamente, alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Reggio Emilia.
2. In ogni caso, è esclusa la devoluzione ad Arbitri.

Art. 9 – Registrazione del contratto e imposte

1. Il presente contratto, sottoscritto dalle Parti, sarà inserito nel Registro dei contratti del Comune.
2. Ai fini fiscali, il presente contratto è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle entrate in caso d'uso a cura della Parte che vi abbia interesse.

* * *

Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente contratto.

Reggio Emilia, dicembre 2017

Avv. Paolo Bonetti

Con apposita sottoscrizione il Professionista approva ed accetta espressamente, in particolare, le clausole di seguito elencate:

- art. 1, comma 2, sull'obbligo del Professionista di prestare assistenza alle strutture comunali coinvolte nel contenzioso, senza ulteriore spesa per il Comune;
- art. 1, comma 3, sull'obbligo del Professionista, in caso di esito sfavorevole del giudizio e su richiesta degli uffici comunali, di redigere parere ai fini di eventuale impugnazione, senza ulteriore spesa per il Comune;
- art. 1, comma 4 sul saldo del compenso, in caso di condanna di controparte alle spese;
- art. 3, comma 2, sulla possibilità di maggiorazione del compenso inizialmente pattuito solo a seguito di circostanze sopravvenute tempestivamente segnalate dal Professionista e tali da giustificare il riconoscimento mediante integrazione dell'impegno di spesa già assunto;
- art. 3, comma 5, sulle condizioni per riconoscere compenso specifico in caso di accordi transattivi;
- art. 3, commi 1, 2 e 3, sui tempi dei pagamenti;
- art. 4, commi 2, 3 e 4, sulle condizioni per il riconoscimento di maggiorazioni del compenso pattuito, in caso di liquidazione giudiziale di spese di lite a carico della parte avversa soccombente di importo superiore;
- art. 8, sull'esclusiva devoluzione delle controversie tra le Parti all'Autorità giudiziaria ordinaria di Reggio Emilia, dicembre 2017

Avv. Paolo Bonetti